



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 42 del 27/03/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1314 del 15/12/2017.

Relazione

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126 ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

1. *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,*
 - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*

Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con Legge, ai sensi del comma 1, lett.a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Lecce n. 1314/2017.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

1. La Cooperativa Edilizia Villa Aurora di Francavilla Fontana beneficiaria di n. 3 mutui a tasso agevolato, ai sensi di leggi regionali, assentiti con D.A. n. 721/85 - 1010/85 - 850/86, ha realizzato 2 programmi costruttivi in Francavilla Fontana rispettivamente di n. 12 alloggi; l'amministrazione regionale in seguito a modifica del regime giuridico di assegnazione degli alloggi, da uso e godimento a proprietà individuale, ha predisposto provvedimenti di recupero del contributo erogato per differenza (tassi indivisa-divisa), in capo ai soci assegnatari in proprietà di alloggio.
2. I soci della suddetta cooperativa edilizia hanno avanzato più ricorsi avverso i provvedimenti regionali, con comparsa in data 11.03.2011 si costituiva nel giudizio la Regione Puglia eccependo la nullità del ricorso, il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. nonché l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Brindisi pronunciando con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 96 dell'8 maggio 2012 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo fissando il termine per la riassunzione del procedimento davanti a quest'ultimo e compensando fra le parti le spese di lite.
3. Infatti il primo giudice motivava - che l'azione proposta dai ricorrenti non era riconducibile né ad un'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/281 né ad un'opposizione ad ingiunzione per riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente regionale, in quanto tale procedimento non era stato ancora attivato, ma configurava un ordinario giudizio inteso ad un pronuncia di accertamento negativo del credito della regione nei confronti di ciascun ricorrente.
4. A seguito di detta sentenza gli attori hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 14.12.2012 cui ha resistito la regione Puglia, costituendosi con comparsa depositata il 26/03/2013.

5. Con sentenza n. 1314 del 15/12/2017 la Corte di Appello di Lecce, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'autorità giudiziaria ordinaria competente a decidere la controversia, rimanda ex art. 353 c.p.c. le parti al primo giudice per la riassunzione del procedimento nei termini di legge, infine condanna la Regione Puglia a rifondere le spese di giudizio per il primo grado in € 3.434,80 e per il secondo grado € 4.347,80, per un totale di € 7.782,60.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".


Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative

Ing. Luigia BRIZZI



L'ASSESSORE

Prof. Alfonso PISCCHIO



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 Sentenza della Corte Di Appello di Lecce n. 1314/2017

ART. 1

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118)**

“ Il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dalla Corte di Appello di Lecce n. 1314/17 , dell'importo complessivo di € 7.782,60, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 “

ART.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di € 7.782,60 si provvede come segue:

- € 7.782,60 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1317 Piano dei conti: U. 1. 10. 05. 04 – C.R.A. 66.03 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali) .